



# Comune di Moena

PROVINCIA DI TRENTO

*Ufficio Segreteria*

Moena, 3 gennaio 2016

Prot. n. S4

**COMUNE DI MOENA**  
Prot. 0000054 del 03/01/2017-I  
Class. 3.13



**Al Sindaco**

**Alla Giunta**

**Ai Consiglieri**

**Ai Referenti del PTPC**

**Loro sedi**

**Oggetto:** astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241 del 1990 e dell'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi della legge 190 del 2012 e cenno ad altre normative affini.

Con la presente si forniscono informazioni utili circa le vigenti disposizioni nella materia in oggetto, con la speranza che le stesse possano rappresentare valido strumento di supporto per le strutture amministrative chiamate a vario titolo a porre in essere atti/provvedimenti in qualità di responsabili del procedimento o titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali (brutta espressione gergale che significa atti all'interno del procedimento, ndr) e provvedimenti finali.

In considerazione dell'applicazione attenuta del principio di separazione delle competenze nel Comune di Moena come del resto della maggioranza dei comuni del Trentino Alto Adige, le informazioni sono utile riferimento anche per gli organi politici, consultivi e non, chiamati a prendere determinazioni di amministrazione attiva. Si ricorda tra l'altro che tra le misure di coinvolgimento dell'amministrazione previste dal PTCP 2016-18 al punto 8.2 (ma era presente anche nelle precedenti versioni del Piano) l'"*Amministrazione comunale si impegna a valutare la formale adozione nel corso del triennio considerato dal presente Piano del "Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali" del Consiglio d'Europa adottato dal Consiglio d'Europa di data 31 agosto 2004 o simili* (es. Codice etico per gli amministratori locali – cd. "Carta di Pisa").

Le disposizioni di riferimento perseguono una finalità di prevenzione della *maladministration* che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare di interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Per "*maladministration*" secondo la definizione riportata dall'Aggiornamento 2015 del Piano nazionale anticorruzione (PNA) s'intende a pag. 7: "*si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla*

*cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse."*

### **"Conflitto di interessi"**

Ai sensi dell'art. 6-bis, rubricato "Conflitto di interessi" della legge 241 del 1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190 del 2012 "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, le valutazioni tecniche gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma prevede due prescrizioni:

- è stabilito l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interessi anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Tale disposizione va letta in maniera coordinata con le previsioni contenute nel Codice di comportamento, e più precisamente il secondo comma dell'art. 6 del DPR n. 62/2013, il quale ultimo recita "il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolge attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziali, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

Il successivo art. 7 stabilisce " il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Nel merito il PNA prevede che "la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile della prevenzione".

L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto e dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

Come è noto l'amministrazione comunale di Moena con deliberazione giuntale n. 304 dd. 31.12.2014 ha assunto il Codice del comportamento del Personale Dipendente del Comune di Moena del quale si riportano di seguito alcune previsioni cui si ritiene in questa sede di sottolineare la vigenza:

#### **Art. 2 - Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice**

1. I contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione(...).

### **Art. 3 - Principi generali**

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e mantiene una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per i quali sono stati conferiti.(...).

### **Art. 7 -Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. Il dipendente si astiene altresì dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti o affini entro il secondo grado; del coniuge o conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Il dipendente dichiara per iscritto al responsabile della struttura o al segretario i motivi dell'astensione.

4. Il responsabile della struttura /segretario entro cinque giorni:

- a) riconosce il conflitto di interesse e assegna la pratica ad altro dipendente;
- b) conferma l'assegnazione della pratica al dipendente indicandone le relative ragioni;
- c) chiede tempestivamente, se necessario, elementi integrativi fissando allo scopo breve termine.

Pervenuti gli elementi integrativi si esprime nei successivi tre giorni.

5. In caso di astensione del responsabile della struttura/segretario si applica quanto previsto dall'art. 13, c. 11.

6. E' predisposto un sistema di archiviazione dei casi di astensione.

Come si può notare con il combinato disposto delle norme sopra rassegnate si è evidenziato quanto era già implicito in varie norme di carattere costituzionale (artt. 54 Cost., 97 Cost) e di normazione primaria e secondaria. Pertanto comportamenti e attività amministrativa che prima erano caratterizzati e ricompresi nel vizio di legittimità della specie eccesso di potere (identificabile attraverso il riscontro di figure sintomatiche quali la disparità di trattamento, incoerenza interna all'atto, travisamento di fatti, ecc) ora diventano vere e proprie violazioni di legge.

A ben vedere, non si tratta di una novità assoluta quella recata nel panorama normativo dall'art. 6-bis della L 241/1990 (introdotto dalla legge Severino). Norme a presidio del conflitto di interesse erano già presenti nell'ordinamento civile e amministrativo. Mi riferisco ad es. all'art. 1471 codice civile che vieta agli amministratori di essere controparte nelle compravendite dei beni che amministrano, neanche per interposta persona; all'articolo 323 cp (abuso d'ufficio) (che punisce coloro che omettono di astenersi se interessati in violazione di legge o regolamenti); agli artt. 78 del Tuel e 14 Turloc in materia di obbligo di astensione e le norme di incandidabilità e ineleggibilità previste dalle leggi elettorali. Sia permesso riportare solo l'art. 14 Turloc che riprende in parte i contenuti dell'art. 78 Tuel:

### **Art. 78 D.Lgs. n. 267/2000 Doveri e condizione giuridica**

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'**imparzialità** e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, (ivi compresi sindaci, consiglieri e assessori comunali ex art. 77, comma 2 ndr.) e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.(..)

## Art. 14 Turloc

1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.
2. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Le disposizioni sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base al vigente ordinamento.

Benché la lettera delle norme sopra ricordate, in particolare l'art. 6 bis Legge 241, si riferisca per lo più a figure tecniche quali il responsabile del procedimento non è escluso che possano essere applicate anche agli organi politici per le finalità a cui mirano.

Recenti pronunce dei giudici amministrativi in merito all'art. 6 bis hanno stabilito che:

### T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 24/03/2016, n. 1564

"Al riguardo rileva anche l'introduzione dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - in virtù della L. 6 novembre 2012, n. 190- che impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi "in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Con tale disposizione, come è già stato chiarito, il legislatore ha coniato un canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale (T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sezione I, sentenza 19 febbraio 2015, n. 84; T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580)".

### T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 18-01-2016, n. 36

"l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, n. 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, fa obbligo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di interessi. Ebbene, nel caso di specie, atteso il predetto rapporto di parentela, ricorre una delle condizioni che, ai sensi dell'art. 51, primo comma, cod. proc. civ. implicano l'obbligo di astensione in capo al funzionario procedente. In tal senso, si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza che: "il dovere di astensione è funzionale al principio di imparzialità della funzione pubblica che ha rilievo costituzionale ex art. 97 Cost., che deve orientare l'interprete ad un'applicazione ragionevole della disposizione di cui all'art. 51 c.p.c., rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi di anche solo potenziale compromissione dell'imparzialità oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva

dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi (circostanza che l'art. 51 c.p.c è parimenti volto a presidiare)" (cfr. T.A.R. Calabria, sez. I, 19 dicembre 2013, n. 731)".

#### T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 19-02-2015, n. 84

"Va, peraltro, in aggiunta anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi "in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Pur trattandosi di fattispecie relative a figure tecniche si osserva che espressioni quali "tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo", "titolari degli uffici competenti" e le espressioni lessicali contenute nell'art. 14 Turloc "i componenti gli organi collegiali" e "coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri" sono sufficientemente generiche per suscitare il dubbio che anche i componenti gli organi politici, nella specie a titolo esemplificativo, commissione edilizia comunale, commissione consultiva urbanistica, qualora investite di formulare proposte, pareri per varianti prg, siano chiamati a rispettare l'obbligo di astensione non solo in fase deliberativa ma anche durante il procedimento istruttorio, come è esplicitamente previsto dall'art. 6-bis della Legge 241 per le figure tecniche.

In materia urbanistica in passato l'obbligo di astensione è stato delimitato alla sola fase deliberativa per garantire il diritto/dovere dello svolgimento dell'incarico pubblico di consigliere, cosicché all'obiezione che il commissario ad acta avesse provveduto solo ad adottare formalmente la proposta di piano regolatore predisposta dagli amministratori, il TRGA di Trento (sentenza 7 aprile 1998 n. 109), venne confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 4 marzo 2003, n. 1191 nei seguenti termini:

*"Nel caso in esame, come evidenziato nelle premesse in fatto, effettivamente la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale di ZZZZ (TN) - versando in conflitto di interessi - non poteva concorrere all'adozione del nuovo Piano regolatore comunale, giusta il disposto dell'art. 45 D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, che impone agli amministratori comunali di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti fino al quarto grado, del coniuge o di affini fino al secondo grado.*

*In tale contesto normativo, l'assunto degli appellanti - i quali appunto sostengono che le competenze del Commissario dovevano retroagire all'intera fase istruttoria - non appare condivisibile.*

*In primo luogo, ed in linea generale, deve infatti considerarsi che, come esattamente posto in evidenza dal Tribunale, le norme che conferiscono all'organo tutorio il potere sostitutivo di cui si discorre sono evidentemente comprensive della libera esplicazione del mandato elettivo conferito ai consiglieri comunali, ed hanno quindi un carattere eccezionale che le rende insusceptibili di applicazione analogica al di fuori dei casi precisamente individuati dal Legislatore.*

*Da questo punto di vista, la normativa di riferimento è chiara nel ricollegare l'obbligo di astensione - ed il conseguente intervento sostitutivo - al momento in cui l'organo incompatibile dovrebbe provvedere (compiere.. adottare) e cioè deliberare in senso costitutivo.*

*Applicando il criterio ermeneutico ora individuato al procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, ne deriva che agli effetti dell'obbligo di astensione rileva essenzialmente il momento deliberativo, cioè il momento in cui le soluzioni tecniche prospettate dal progettista vengono sottoposte all'esame dell'organo consiliare, cui spetta decidere con piena libertà di giudizio sulla rispondenza di dette soluzioni alle esigenze della popolazione locale. (cfr., in fattispecie speculare rispetto a quella in esame, IV Sez. 23.5.1994, n. 437)"*

In senso contrario a che l'obbligo di astensione riguardi solo il provvedimento finale e non gli atti del procedimento e prendendo in considerazione la posizione di consigliere comunale membro della commissione consiliare consultiva, si registrano due precedenti specifici in giurisprudenza.

Il Consiglio di Stato con sentenza 25 settembre 2014 n. 4806 si è espresso sui presupposti per l'applicabilità dell'articolo 78 del decreto legislativo 267/2000 che impone agli amministratori comunali di astenersi nel caso di interesse e comunque di conflitto di interessi. Nella fattispecie si trattava di una deliberazione di reiezione di un piano di lottizzazione alla quale aveva partecipato un consigliere che era anche progettista di piani di lottizzazione. Il collegio ha dichiarato illegittima la delibera con la quale il Consiglio comunale ha rigettato la richiesta di approvazione di un Piano di lottizzazione ravvisando una violazione dell'art. 78 del d.lgs. 267/2000 in quanto un consigliere comunale, pur essendo presidente della commissione consiliare che aveva istruito il dibattito circa il piano di lottizzazione, non si era astenuto dalla discussione e dalla votazione essendo altresì progettista di interventi di lottizzazione che interessavano aree che si trovano nel territorio comunale.

La sentenza afferma che in tal caso è da ritenere sussistente una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e quegli specifici interessi dell'amministratore derivanti nella specie dalla tutela della propria attività professionale, essendo stata quest'ultima oggettivamente avvantaggiata dal ruolo da esso disimpegnato nel consiglio comunale anche senza un collegamento con il piano attuativo deliberato (il consigliere non aveva assunto incarichi relativi al piano).

Infatti secondo quanto sancito dall'art. 78 del TUEL, l'astensione del consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale.

Più specificamente, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il dovere di astensione si impone al consigliere ogniqualsiasi volta che l'atto da adottare, incidendo su un interesse dell'amministratore, in senso vantaggioso o svantaggioso, comportando il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti. A prescindere dai vantaggi o svantaggi in concreto conseguiti, sussiste un contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo «istituzionale» ed un altro di tipo personale che va risolto con l'astensione dal partecipare alla discussione e alla votazione sulla deliberazione.

Si riporta un ampio stralcio della sentenza del Consiglio di Stato citata.

*"Al riguardo la regola ricavata dall'esegesi della citata disposizione del T.U. sugli enti locali è nel senso che "l'astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera"* (Cons. Stato Sez. IV, 28 gennaio 2011 n..693).

Non è quindi inutile aggiungere che tale "obiettivo" interesse dell'ingegner KKK, come risulta dagli atti depositati in giudizio da parte appellata, è stato prontamente rilevato all'interno del Consiglio Comunale in seno al quale è stata formalmente sollevata la questione della sua posizione di conflitto di interessi con l'oggetto all'ordine del giorno della seduta, ponendo in evidenza la possibile lesione del prestigio dell'ente.

Contrariamente a quanto assume parte appellante, non rileva quindi che il consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti, essendo l'obbligo di astensione per incompatibilità, espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione.

Viene nella sostanza recepito nella norma in esame quel comune sentire che nei riguardi di coloro che amministrano la cosa pubblica si traduce nel detto secondo il quale essi non soltanto debbono essere ma anche apparire non in conflitto con l'oggetto della questione che sono chiamati a deliberare.

Né può apparire quella esposta un'esegesi della norma in esame che ne favorisce un'applicazione generalizzata contraria alla sua lettera, per la quale il conflitto d'interessi in essa normato richiede, quando si tratta di piani urbanistici, la condizione di "una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

Del rapporto sul piano interpretativo tra la prima e la seconda parte del comma secondo dell'art.78 del T.U. in esame sopra delineato, si parlerà in seguito, essendo prima necessario, alla luce della complessa censura esposta da parte appellante, chiarirne il suo rapporto con il successivo comma terzo.

Quest'ultimo invero non ha, in tema di conflitto d'interessi, come sostiene parte appellante, il rilievo di regola generale per tutti gli amministratori della cosa pubblica, ai sensi della quale l'obbligo dell'astensione sussiste soltanto quando ciò sia espressamente previsto.

Il comma terzo si riferisce non ai consiglieri comunali ma ai componenti della giunta, i quali sono tenuti a non esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato quando sono titolari di competenze in materia urbanistica , edilizia e lavori pubblici.

Si tratta quindi di un diverso tipo di conflitto d'interessi, non solo in senso soggettivo ma anche oggettivo inerendo alla carica, la cui disciplina non opera quindi per l'attività deliberativa dei consiglieri comunali quanto alla previsione espressa di un obbligo di astensione.

Una volta chiarito ciò e tornando al comma secondo della norma in commento, va chiarito anzitutto che il dovere di astensione si impone al consigliere , per così dire, ex ante, ogniqualsiasi cioè incidendo l'atto da adottare su un interesse dell'amministratore, in senso vantaggioso o svantaggioso, vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti, e che vi sia invalidità della delibera adottata con il concorso di chi avrebbe dovuto astenersi. E ciò a prescindere dai vantaggi o svantaggi in concreto conseguiti; v'è un contrasto dunque tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo «istituzionale» ed un altro di tipo personale che va risolto con l'astensione dal partecipare alla discussione e alla votazione sulla deliberazione.

Inoltre, dal tenore letterale dell'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 emerge che la deroga divisata per gli atti generali e normativi, oltre a non essere assoluta posto che se ricorre l'interesse personale si ripristina l'obbligo di astensione anche se non vengono in considerazione i detti atti, è da considerarsi tassativa e dunque se non opera in presenza di atti di natura diversa in via generale tuttavia l'astensione diviene doverosa se sussiste la correlazione ivi descritta .

Il dovere di astensione ha quindi portata generale e dunque non possono esservi dubbi, per stare al caso in esame, sulla sua applicabilità (oltre che ai piani generali) anche con riguardo alle convenzioni aventi valore di piani esecutivi.

A tal proposito, va anzi sottolineato che se sussiste un interesse immediato e diretto in caso di adozione di piano attuativo (cosa molto più facile a verificarsi, data la maggiore determinatezza del piano di livello esecutivo o attuativo), sussiste certamente l'obbligo di astensione, né tale obbligo viene meno per la maggiore possibilità che sia l'intero piano attuativo ad essere coinvolto.

L'attenuazione delle conseguenze che la norma dispone per la violazione del dovere di astensione, circoscrivendo gli effetti dell'illegittimità dell'approvazione della deliberazione a parti dello strumento urbanistico, connettendosi alla natura di atto generale del piano, rafforza, invero, pena la loro vanificazione, le ragioni del rigoroso rispetto di tale dovere nella ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, anche per le ridotte dimensioni di un progetto di piano di lottizzazione eseguibile da un solo progettista, sia ancora più evidente il concreto, diretto e immediato conflitto di posizioni tra il consigliere comunale che esercita la professione di ingegnere progettista di quest'ultimo tipo di piano ed il contenuto della deliberazione consiliare che ha ad oggetto la richiesta della sua approvazione, evidente essendo il vantaggio concorrenziale nei riguardi del progettista del piano proposto.”.

Ancora con riferimento ai lavori di commissione consultiva si rinviene un'altra pronuncia più risalente del Consiglio di Stato Sez. IV sent. 2826 del 26 maggio 2003 che specifica: “*Nel caso di specie non può fondatamente negarsi non solo il rapporto di parentela, come sopra evidenziato tra il sindaco ed il sig. HHHH, ma anche la correlazione diretta ed immediata tra la delibera di adozione della variante, recante la modifica dell'originario tracciato della realizzanda strada Cispadana e la nuova destinazione dei fondi del predetto sig. HHHH, non più soggetti ad espropriazione, quanto alla particella n. 171 (in quanto non più ricompreso nello stesso tracciato viario), e non più ricadente nell'area di rispetto, quanto alla particella n. 119. (...) Per tale specifica ed incontestata condizione, essendo essa ragionevolmente interessata a conseguire per il suo bene una modifica dell'originario tracciato stradale che lo sottraesse all'esproprio, fine ottenuto proprio grazie ai provvedimenti di pianificazione urbanistica di cui si discute e che hanno fatto proprie le conclusioni circa il nuovo tracciato della strada cui era pervenuta la commissione (c.d. Cispadana), non vi è dubbio che dovesse astenersi non solo dal prendere parte ai lavori della commissione, ma addirittura dal farne parte, essendo direttamente coinvolto un proprio specifico interesse che incideva sulla serenità di giudizio e sulla trasparenza delle determinazioni, in modo addirittura più deciso e pregnante di quanto sopra accennato con riguardo alla posizione del Sindaco.*

Il fatto che la predetta signora YYY non fosse amministratore comunale non esclude la sussistenza dell'obbligo di astensione a suo carico: se è vero che l'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha quali destinatari solo gli amministratori comunali, non può sottrarsi che il più volte citato obbligo di astensione, in quanto espressione dei principi di legalità, imparzialità buon andamento dell'azione amministrativa, fissati dall'articolo 97 della Costituzione, è espressione di una regola generale ed inderogabile, di ordine pubblico, applicabile quindi anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge (C.d.S., sez. V, 9 dicembre 1997, n. 1484), che scatta automaticamente allorquando sussiste un diretto e specifico collegamento tra la deliberazione ed un interesse proprio di colui che vota o dei suoi congiunti”.

Nella norma dell'art 14 Turloc si fa riferimento ai “componenti gli organi collegiali” (comma 1) e a “coloro che sono chiamati a rendere pareri” (comma 4). Ora, al fine di tutelare la tenuta delle deliberazioni in caso di contenzioso, è importante considerare da parte dello scrivente che tra parere della commissione e delibera di approvazione della variante può essere ravvisato un collegamento sostanziale quanto a contenuto con effetti invalidanti (l'eventuale difetto di partecipazione di soggetto interessato alla variante in sede di commissione potrebbe riflettersi sulla delibera di variante anche se assunta in assenza del soggetto interessato) sul provvedimento finale. Osservare scrupolosamente l'art. 14 Turloc solo in sede di consiglio comunale potrebbe non essere sufficiente per scongiurare il pericolo di un annullamento della variante davanti a specifica osservazione per la considerazione che ormai la frittata è fatta.

Al di là dei tecnicismi (atto presupposto (parere) e atto presupponente (delibera)) giova piuttosto rimarcare lo stretto rapporto tra lavori in commissione e lavori consiliari, anche se si nega generalmente la valenza deliberante a favore della valenza esclusivamente referente delle commissioni consultive in assenza di norme che esplicitamente le prevedano.

La corretta dinamica tra organo consultivo (nella specie conferenza capigruppo) e assemblea consiliare sono desumibili dalla sentenza Consiglio di Stato, sez. v - sentenza 7 luglio 2014, n. 3446: “*(d)alla lettura della delibera consiliare n. 49 del 10 dicembre 2012, ed in particolare dall'intervento svolto dall'odierno appellante, XY, si evince che anche per quella adunanza vi è stata la convocazione da parte del Sindaco della convocazione dei Capi Gruppo (nota n. 16077 del 15 novembre 2012, per il successivo 20 novembre), con il seguente ordine del giorno “Esame dei pareri e delle osservazioni pervenute in merito al PGT adottato”.*

Non può pertanto dubitarsi, innanzitutto sotto un profilo strettamente formale, della legittimità formale degli avvisi di convocazione delle riunioni consiliari, essendo state a loro volta precedute dalla regolare convocazione della Conferenza dei Capi Gruppi con la precisa indicazione dell'argomento che si intendeva poi inserire nell'ordine del giorno dei lavori consiliari: è stato in questo modo consentito alla Conferenza di poter adeguatamente svolgere la

sua funzione non solo di generale ausilio e di supporto al sindaco, quale presidente dell'organo consiliare, ma più specificamente di individuare ed indicare anche i modi più proficui per programmare e dirigere i lavori consiliari per il raggiungimento degli interessi pubblici.

Sotto il profilo sostanziale, poi, la Sezione deve osservare che nessuna adeguata e plausibile censura è stata rivolta nei confronti dei lavori delle sopra richiamate adunanze della Conferenza dei Capi Gruppo, volte eventualmente a segnalare ovvero denunciare l'impossibilità di svolgere effettivamente le predette funzioni di ausilio e supporto o presunti comportamenti ostruzionistici e dilatori che abbiano impedito la ordinata programmazione e predisposizione dei lavori consiliari.

In tal senso non può essere apprezzata la mancata predisposizione del parere scritto, non potendosi condividere la distinzione tra verbalizzazione della riunione della conferenza (che sarebbe facoltativa e potrebbe mancare, senza intaccare la legittimità dell'operato dell'organismo) e parere scritto (che sarebbe sempre necessario e la cui mancanza inciderebbe sulla successiva attività dell'organo consiliare), essendo decisivo osservare che il parere, quale espressione della volontà manifestata su un determinato argomento dall'organo, non può che legittimamente e correttamente emergere da un previo verbale, ancorché redatto in forma semplificata e riassuntiva, così che è la eventuale mancanza a poter incidere negativamente sulla stessa esistenza (e sulla genuinità) del parere.

A conforto di tale conclusione deve richiamarsi anche il fondamentale principio di leale collaborazione cui devono essere ispirati anche i rapporti tra sindaco ed organi dell'ente locale, ivi comprese le commissioni consiliari permanenti e la conferenza dei capi gruppo, le quali, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze e nel rispetto delle specifiche esigenze che rappresentano, devono sempre cooperare tra loro, senza inutili ed ingiustificati formalismi e senza altrettanto inammissibili ostruzionismi, per l'effettivo perseguitamento dell'interesse pubblico cui l'ente stesso è deputato.

Alla luce di tali considerazioni non si rinviene pertanto alcuna violazione del munus pubbicum dei consiglieri comunali, così come sostenuto dagli appellanti, per un presunto cattivo ed illegittimo funzionamento (di cui in ogni caso non è stato fornito alcun indizio probatorio) della Conferenza dei Capi Gruppo che non sarebbe stata messa nelle condizioni di programmare, organizzare ed istituire compiutamente il lavoro consiliare, neppure con riferimento alla assurta necessità di suggerire al sindaco la predisposizione di separate sedute per l'approvazione del piano di governo del territorio, al fine di consentire la piena legittimità della deliberazione evitando eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da possibili conflitto di interessi tra consigliere e le concrete decisioni da assumere." E ancora.

"La contestazione del componente di un organo collegiale non può limitarsi a censurare l'oggetto o le modalità di formazione della deliberazione del medesimo organo, senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle sue prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo. L'omissione o il ritardo nel fornire ai consiglieri dell'ente locale la copia di atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisce lesione delle prerogative inerenti l'ufficio di consigliere comunale, rimanendo la sua tutela circoscritta in un ambito esclusivamente politico, all'interno dell'organo di cui fa parte, affidata all'espressione a verbale del proprio dissenso in quanto corollario del più generale principio sopra affermato.

La commissione urbanistica svolge una funzione di natura consultiva, di ausilio e di supporto all'attività del consiglio, funzione che si concretizza nella possibilità, qualora ritualmente investita ai sensi dell'art. 12 regolamento del consiglio, di sottoporre da parte del Sindaco al parere di tale commissione, le proposte di variante al prg, quale questione di particolare interesse o delicatezza, prima di deferirne l'esame all'organo consiliare, fermo restando che al Sindaco, alla Giunta e al Consigliere comunale è riconosciuto il potere di decidere gli argomenti da inserire effettivamente all'ordine del giorno dei lavori del consiglio (art. 31, c. 2 del regolamento del consiglio comunale).

Si consideri che per la prima volta l'Aggiornamento 2016 del Piano Nazionale Anticorruzione (deliberazione ANAC 831/2016) ha riservato un approfondimento alla materia del governo del territorio focalizzando l'attenzione su pianificazione urbanistica comunale generale e attuativa e vigilanza (cfr. Parte VI) chiedendo di adeguare il piano locale di prevenzione della corruzione (adeguamento annuale da effettuare entro il gennaio di ogni anno o qualora cambi significativamente il contesto organizzativo) e ha premesso queste affermazioni:

"Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell'area governo del territorio, a prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni); la gran parte delle trasformazioni territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare la perdita o il depauperamento di risorse non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono tanto essenziali quanto infungibili per la collettività e per l'ambiente.

La prevenzione e il contrasto del rischio traversale di svilimento dall'interesse pubblico primario alla sostenibilità dello sviluppo urbano e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati richiedono che, nella mappatura di tutti i processi che riguardano il governo del territorio, siano precisati, preliminarmente, i criteri e le specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni programmate e la

*salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali che costituiscono il patrimonio identitario delle popolazioni insediate nello specifico contesto territoriale.”*

La medesima Autorità con riguardo a specifici casi sottoposti in materia dell'art. 6-bis Legge 241/1990 (conflitto di interessi) si è così espressa (documenti reperibili sul sito Anac):

*“La legge n. 190/2012 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle incompatibilità e di conflitto di interessi dei pubblici dipendenti variando e introducendo svariate fonti di disciplina e casistiche. Il Consiglio dell'Autorità, si è pronunciato più volte sulla materia del conflitto di interessi, nell'adunanza del 10 giugno 2015, richiamando l'art. 6-bis (“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”) della l. 241/1990 - introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - in coordinamento con le previsioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) il quale stabilisce all'art. 7 l’obbligo di astensione, ha formulato considerazioni sulla volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. La ratio dell’obbligo di astensione va ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale. L’obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza. Giova ricordare che anche nell’Orientamento n. 95 del 7 ottobre 2014, l’Autorità ha affermato che “qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6-bis, della l. n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni”. In questo senso depone anche l’Orientamento n. 78 del 23 settembre 2014 secondo cui “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi per non incorrere nelle conseguenze connesse all’attuarsi del conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, tesa a minare il principio di integrità, creando il sospetto del venir meno dell’imparzialità nell’agire amministrativo. Da ultimo, il medesimo principio è stato espresso nell’adunanza del 25 febbraio 2015, nella quale il Consiglio ha affermato che l’obbligo di astensione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati. E’ principio ormai consolidato che, nell’ambito dei rapporti tra i componenti delle commissioni di concorso e i candidati, sia applicabile l’art. 51 del Codice di procedura civile, con conseguente obbligo di astensione del componente della commissione nei casi in cui ricorre una causa di incompatibilità.*

*Attraverso l’interpretazione teleologica della disciplina applicabile, anche il costante orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di censuare i casi più gravi ed evidenti, tra cui rientrano quelli contrassegnati da peculiari rapporti di conoscenza tra candidato e Commissario (così Delibera numero 421 del 13 aprile 2016).*

*“Precedenti orientamenti e decisioni dell’Autorità in tema di conflitti di interessi e violazione del codice di comportamento.*

*Nell’ambito di un parere reso al Comune di Torrenova (Messina), in merito alla sussistenza del conflitto di interessi e all’esistenza di eccezioni relativamente all’accertamento delle violazioni del codice di comportamento, l’Autorità, con l’AG 11/2015/AC, pubblicata sul sito istituzionale, preliminarmente, ha richiamato l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». A parere dell’Autorità, la disposizione stabilisce, da un lato, l’obbligo di astensione per i soggetti ivi indicati, dall’adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall’altro, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) (All. 1, par. B.6), la predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.*

*Lo stesso PNA precisa al riguardo che la norma va coordinata con le disposizioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale – dopo aver evidenziato, all’art. 3, che il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi – stabilisce all’art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,*

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza». Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza. La violazione della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa. Le disposizioni normative sopra richiamate e le indicazioni del PNA in materia, mirano dunque a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano minare il corretto agire amministrativo. Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del funzionario che partecipa dell'esercizio della funzione. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza. E' quanto affermato, sul tema, da questa stessa Autorità con l'orientamento n. 95 del 7 ottobre 2014, secondo cui «nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all'art. 6 bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni». Il medesimo principio è stato espresso nell'orientamento n. 78 del 23 settembre 2014, pubblicato sul sito istituzionale". (Delibera n. 1305 del 21 dicembre 2016).

### Regime sanzionatorio.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi è fonte di responsabilità disciplinare del dirigente o dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni ad esito del relativo procedimento. Con specifico riferimento alla nostra amministrazione, l'obbligo di astensione è espressamente previsto e sanzionato dal Codice disciplinare nel testo ultimo entrato in vigore come allegato ai Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro 2002/2005 ed al quale si rinvia.

Si rileva, da ultimo, che l'inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi può essere causa di illegittimità dei procedimenti e dei provvedimenti conclusivi degli stessi. Nei casi espressamente previsti dalla legge, inoltre, detta inosservanza può essere fonte di responsabilità penale.

Data la delicatezza e l'importanza della materia trattata, si invitano i Responsabili di servizio/ufficio in indirizzo, in qualità di Referenti anticorruzione, ad assicurare la massima diffusione all'interno degli uffici di rispettiva competenza, del contenuto di tale circolare, ricordando che la stessa sarà visionabile sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente", sotto- sezione "Altri contenuti-corruzione".

Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito resto a disposizione.



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Luca Zanon